

Delibera n. 141 del 30.9.2009

OGGETTO:

OSSERVAZIONE AL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- In data 28 Agosto 2009 il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha emanato avviso di deposito della documentazione relativa al nuovo piano di classifica degli immobili consorziali ai sensi dell'art. 90 della L.R. 31/2008
- Le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate al protocollo consorziale dal giorno 3 ottobre al giorno 12 ottobre 2009
- Il comma 5 dell'art. 90 della L.R. 31/2008 prevede che chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal Consorzio di Bonifica.
- I criteri regionali per la predisposizione dei piani di classifica degli immobili dei Consorzi di Bonifica sono contenuti nella Dgr 17 maggio 2006 n.8/2546

PRESO ATTO CHE NEL NUOVO PIANO

- Il territorio del Comune di Maleo viene ripartito tra i bacini di contribuenza 3a e 2b
- Il bacino 3a comprende, di massima, il territorio posto sopra il terrazzo morfologico
- Il bacino 2b comprende, di massima, il territorio basso (sotto la scarpata) verso l'Adda
- Il centro abitato di Maleo, nonostante non faccia parte del bacino di bonifica denominato "Adda" (Tav. 3B.4.1) perché collocato sopra il terrazzo morfologico, viene, invece, ricompreso nel bacino di contribuenza 2b.
- L'onere attribuito ai beni immobili nel centro abitato di Maleo, da ripartire in funzione dei valori catastali, è quantificato in € 20.306,00/anno

CONSIDERATO CHE

- Il comma 2 dell'art. 90 della L.R. 31/2008 prevede che sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari degli **immobili**, pubblici e privati, agricoli ed extra agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione **che traggono beneficio** dalle opere gestite dai consorzi
- La Dgr 17 maggio 2006 n.8/2546 definisce come **"beneficio"** (presupposto per la richiesta del tributo) **l'incremento di valore** degli immobili ed il mantenimento di tale incremento **grazie alle attività** del Consorzio di Bonifica.
- La Dgr 17 maggio 2006 n.8/254 stabilisce che il beneficio è **da determinare in funzione degli indici tecnici** di soggiacenza, comportamento idraulico ed efficienza della bonifica.
- Il comma 8 dell'art.90 della L.R. 31/2008 prevede che i Consorzi di Bonifica provvedano al **censimento degli scarichi nei canali consortili per cui devono individuare un canone proporzionale al beneficio ottenuto**
- Il comma 9 dell'art.90 della L.R. 31/2008 prevede che per gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura recapitante nel sistema scolante del comprensorio di bonifica il **contributo di bonifica sia assolto dall'ente gestore del servizio di fognatura.**

SI OSSERVA CHE

- Il capoluogo del comune di Maleo, essendo sopra il gradone morfologico, è esterno al bacino di bonifica denominato "Adda"
- **Gli immobili** ubicati nel capoluogo di Maleo, ancorché recapitanti per il tramite della fognatura e del depuratore nella rete di bonifica, **non traggono**, nei fatti, **alcun beneficio diretto** (ovvero che possa influire sull'esistenza o sul valore degli immobili stessi) dalle opere gestite dal Consorzio di Bonifica e, quindi, **pare non sussistere il presupposto impositivo** del tributo (sia l'indice economico sia l'indice idraulico finale sono nulli).

- Il centro abitato di Maleo, analogamente a tutto il territorio posto sopra il gradone morfologico (che comunque “cola” interamente negli adiacenti bacini di bonifica), **dovrebbe**, quindi, **essere compreso nel bacino di contribuenza 3a**, dove un apporto al mantenimento delle opere idrauliche, da parte dei fabbricati “non rurali”, ancorché minoritario rispetto a quello agricolo, proviene **esclusivamente dai contributi per le concessioni di scarico e per quelle relative ai canoni di polizia idraulica**, in base ad indici uguali per tutto il territorio del Consorzio, in quanto nell’alto piano, giustamente, non è mai stato applicato il canonico contributo di bonifica e i fabbricati non sono assoggettati allo stesso perché, contrariamente al basso piano, **nella parte alta il beneficio non può essere ricondotto all’esistenza o al valore dell’immobile**.
- Nel bacino 3°, correttamente, gli immobili “non rurali” non sono assoggettati a canone di bonifica, in base al valore catastale, ma sono, eventualmente, **sottoposti a canone specifico**, in funzione degli abitanti equivalenti e/o alla superficie sottesa colante.
- Anche se non determinante, si segnala, inoltre, che le colature meteoriche dell’abitato di Maleo fluiscono precocemente nella rete di bonifica, perché il canale Campolandrone ha soppiantato, come recapito, la preesistente “mortina”, e che, però, le stesse colature vengono normalmente recapitate nel fiume Adda, solo due chilometri più a valle (dopo aver sottopassato il canale principale di bonifica), attraverso la chiavica del colatore Trecco. Solo e soltanto quando il fiume invade le golene, per cui la chiavica del Trecco deve essere chiusa, le stesse acque determinano l’impegno, ritardato e dilazionato nel tempo, dell’impianto di sollevamento Budriesse, che dista ben 10 Km (ad una quota inferiore di 20 metri rispetto all’abitato di Maleo e di soli 5 metri rispetto all’immissione nel reticolo di bonifica). Le colature di Maleo generano, quindi, un impegno della rete di bonifica simile, se non addirittura inferiore, delle colature degli altri centri abitati compresi nel bacino di contribuenza 3a.
- In ultima analisi, **se pare di buon senso chiedere il contributo di bonifica**, in ragione del valore catastale, **per gli immobili posti sotto il gradone morfologico** perché in caso di prolungata inefficienza del sistema di bonifica verrebbero a trovarsi in mezzo alla palude che si riformerebbe, **pare irrazionale rivolgere tale richiesta ai proprietari degli immobili posti oltre la scarpata morfologica** che, nei fatti, non fruiscono di alcun beneficio, come, del resto, non subirebbero alcuna riduzione di utilità (e quindi di valore) dall’assenza delle opere di bonifica, di cui prova, provata, ne è il fatto che l’insediamento di Maleo è molto più antico delle opere di bonifica per le quali si vorrebbe esigere il tributo.

-Tutto ciò premesso;

-Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegato alla presente;

-Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

- 1) **Di chiedere che gli immobili del centro abitato di Maleo**, posti sopra il gradone morfologico **vengano stralciati dal bacino di contribuenza 2b e annessi al bacino di contribuenza 3a**, in modo da esimerli dal detestabile contributo di bonifica (per l’insussistenza di reali benefici diretti) richiesto in proporzione al valore catastale, e che si applichi, invece, il comma 8 dell’art.90 della L.R.31/2008, come avviene per il bacino 3a, in condizioni che sono del tutto omologhe.
- 2) Di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ed all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia.
- 3) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune.
- 4) Di dichiarare il presente atto con separata unanime favorevole votazione legalmente resa immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.